Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — **Anno 107° — Numero 89**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 12 aprile 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 155.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di: « Endocrinologia comparata ».

Art. 31. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di: « Endocrinologia comparata » e « Farmacologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 156.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 53. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiuno quello di:

73) Lingua ladina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 157.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49, relativo alle propedeuticità di esami per il corso di laurea in Medicina e chirurgia è modificato nel senso che dopo il sesto comma viene inserito il seguente:

« L'esame di "Patologia ostetrica e ginecologica" deve essere superato, dagli studenti che tale insegnamento complementare hanno scelto, prima di sostenere quello di "Clinica ostetrica e ginecologica" ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1966, n. 158.

Approvazione del nuovo testo di statuto dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare.

N. 158. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo testo di statuto dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1966, n. 159.

Autorizzazione all'Automobile Club di Pesaro ad acquistare alcuni immobili.

N. 159. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Pesaro viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla Confraternita della SS. Annunziata in San Rocco di Pesaro, per il prezzo di lire 4.750.000, la metà indivisa della Chiesa di San Rocco ed annessa casa di abitazione sita in Pesaro alla via San Francesco, angolo via Diaz; dalla signora Anita Camilloni, per il prezzo di lire 4.250.000, la metà indivisa dell'area di risulta sita in Pesaro alla via Ardizi 3; e dall'ing. Alberto Giorgi e dalla signora Amalia Perazzo, per il prezzo di lire 1.400.000, la metà indivisa dell'area di risulta sita in Pesaro alla via Ardizi, per la costruzione di un fabbricato condominiale ove sistemare la sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1966, n. 160.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione temporanea della Parrocchia di Maria SS. della Catena con la Parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, nel comune di San Filippo del Mela (Messina).

N. 160. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Santa Lucia del Mela in data 6 marzo 1965, relativo alla unione temporanea, nella forma « aeque principaliter », della Parrocchia di Maria SS. della Catena, in frazione Archi del comune di San Filippo del Mela (Messina), con la Parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in frazione Olivarella del medesimo Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 161.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Carlo Borromeo Vescovo e Confessore, nel comune di Muggiò (Milano).

N. 161. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 24 dicembre 1964, integrato con dichiarazione del 3 marzo 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Carlo Borromeo Vescovo e Confessore, nel villaggio San Carlo del comune di Muggiò (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. **162.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura Generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Missionarie di San Domenico.

N. 162. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura Generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Missionarie di San Domenico.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1966
Atti del Govèrno, registro n. 202, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1966, n. **163.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Fondachelli Fantina (Messina).

N. 163. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 1° dicembre 1963, integrato con dichiarazione del 15 novembre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe, nel quartiere Evangelisti del comune di Fondachelli Fantina (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1966.

Approvazione del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della Provincia di Modena approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 2790; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 10 maggio 1937, n. 827; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, n. 1817; il terzo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, n. 4416, e il quarto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1957, n. 3814;

Visto lo schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1964, numero 4730, col quale veniva disposta la pubblicazione di detto schema di elenco suppletivo;

Visti gli atti della istruttoria, esperita a norma di legge, durante la quale non vennero prodotte opposizioni nè reclami;

Considerato che le acque dei diciassette pozzi inclusi nell'elenco suppletivo di che trattasi, pozzi di proprietà della Società italiana per l'industria degli zuccheri e a servizio dello Zuccherificio distilleria di Mirandola, hanno acquistato i requisiti di cui all'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per il fatto che consentono il funzionamento di detta industria saccarifera di notevole entità;

che la quantità d'acqua estraibile da essi pozzi è molto elevata rispetto alla limitata disponibilità idrica del sottosuolo della zona, per cui la disciplina di detta acqua si rende indispensabile per far si che il suo uso possa soddisfare adeguatamente il pubblico generale interesse;

che, pertanto, l'elenco suppletivo di che trattasi può essere approvato;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 1812 del 16 dicembre 1965;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; le relative norme regolamentari e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Modena, giusto l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1966

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1966
Registro n. 6 *Lavori pubblici, foglio n.* 258

Quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Modena

Numero d'ordine	DITTE PROPRIETARIE DEI POZZI	Ubicazione dei pozzi	Comuni interessati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblica l'acqua del pozzo
1	2	3	4	5
1	N. 17 pozzi della Società italiana per l'industria degli zuccheri	Siti in prossimità dello zuccherificio - Distilleria di Mirandola dei quali n. 15 nel mappale numero 9045, uno nel mappale n. 3441 ed uno nel mappale numero 3618	Mirandola	Per la quantità totale che viene portata in superficie

Visto: come da decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1966, n. 63.

Il Ministro: MANCINI

(2862)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1966.

Rettifica del decreto ministeriale 30 giugno 1964 per quel che concerne l'estesa chilometrica della strada « del Pian del Pruno », in provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale n. 4292/4450 del 30 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1964, n. 187, con il quale è stata classificata provinciale, al n. 6, la strada « del Pian del Pruno » (dall'innesto con la strada provinciale del Commercio in S. Luce all'innesto con la via del Monte Vaso in località Aiola e dal km. 7+500 dopo S. Luce verso est, diramazione per Garetto, Gulsi, all'innesto con la strada provinciale di Mieno presso il ponte sul torrente Petra) indicandosi la relativa estesa in km. 12+700;

Vista la nota n. 578 del 10 gennaio 1966, con la quale l'Amministrazione provinciale di Pisa, ha fatto presente che, in sede di sopraluogo effettuato dall'ufficio del Genio civile di Pisa e dai tecnici di quella Amministrazione l'effettiva estesa della strada in parola è di km. 27+500;

Visto il verbale di consegna del 14 dicembre 1965 stipulato tra l'ufficio del Genio civile di Pisa e la suddetta Amministrazione provinciale nel quale viene confermata la lunghezza della succitata strada in chilometri 27+500;

Ritenuto che occorre, quindi, rettificare in tal senso il decreto anzidetto, fermo restando l'itinerario della strada in parola così come risulta dal decreto stesso;

Decreta:

1) L'estesa della strada di cui al n. 6 del decreto ministeriale 4292/4450 del 30 giugno 1964 (Strada del Pian del Pruno) è rettificata in km. 27+500.

2) Resta fermo che la strada stessa è da considerarsi provincializzata secondo il tracciato riportato nell'anzidetto decreto ministeriale (dall'innesto con la strada provinciale del Commercio in S. Luce all'innesto con la via del Monte Vaso in località Aiola e dal km. 7+500 dopo S. Luce verso est, diramazione per Garetto, Gulfi, all'innesto con la strada provinciale di Mieno presso il ponte sul torrente Petra).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1966

Il Ministro: MANCINI

(2861)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1966.

Classificazione tra le provinciali di sette strade in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno n. 37002, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale, compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno e suddiviso negli elenchi « A » e « B » nei quali sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù di precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126, per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato quale parte integrante del decreto stesso, su conformi voti numeri 1700 e 324 rispettivamente in data 8 settembre 1959 e 10 febbraio 1960, con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il piano in parola meritevole di approvazione;

Considerato che nel suddetto piano, nell'elenco « A » (strade giuridicamente provinciali) sono riportate tra le altre le seguenti strade:

1) (4) strada Boscomartese, tratto dalla statale Salaria n. 4 alla località S. Paolo di Acquasanta T. di km. 11 + 310;

2) (13) strada Montapponese, dalla provinciale Faleriense al km. 4 + 480 presso Falerone al confine con la provincia di Macerata presso metà del ponte sul torrente Ete Morto di km. 11 + 407;

3) (16) strada Montottonese, dalla provinciale Matenana in Santa Vittoria in Matenano all'innesto con la statale Fermana-Faleriense n. 210 in località S. Filippo di km. 27 + 226;

4) (17) strada Monturanese, dalla provinciale Fermana al km. 2 + 910, alla provinciale Elpediense di km. 5 + 830;

5) (5) strada Rapagnenese, dalla statale Fermana-Faleriense n. 210 per Rapagnano e Monsampietrangeli a metà del ponte sul torrente Ete Morto di km. 15 + 015;

6) (21) strada Subappennina, dalla statale Picena n. 78 presso l'abitato di Amandola alla provinciale Valfluvione, tratto di Amandola a Montemonaco, di km. 13 + 570;

7) (24) strada Valfluvione, da ponte Marese di Roccafluvione alla statale Salaria n. 4 presso Borgo di Arquata del Tronto, tratto da Balzo di Montegallo a Borgo di Arquata del Tronto, di km. 13 + 950;

Vista la delibera n. 73 del 4 giugno 1965 con la quale l'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, premesso che, da un esame fatto circa la posizione giuridica delle strade appartenenti a quella Amministrazione è emerso che per le sette suddette strade in gestione alla Provincia da epoca anteriore alla legge 12 febbraio 1958, n. 126, non risultano essere stati emanati i formali provvedimenti di classificazione fra le provinciali, ha avanzato richiesta di emissione del formale provvedimento di classificazione delle strade stesse;

Vista la nota n. 13287/16352 del 26 ottobre 1965 del Genio civile di Ascoli Piceno, con la quale si conferma, che le suddette sette strade non risultano effettivamente classificate;

Ritenuto quindi, che occorre dare certezza giuridica alla situazione delle strade anzidette, mediante la formale classificazione delle stesse tra le provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate tra le provinciali le sette strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 98 + 308.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1966

Il Ministro: MANCINI

(2906)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1132 del 2 aprile 1966. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche - Richieste di ulteriore integrazione: domande respinte.

Con circolare n. 1132 del 2 aprile 1966 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche. Richieste di ulteriore integrazione: domande respinte.

A seguito delle domande presentate dalle imprese, in base alle disposizioni di cui al provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961, allo scopo di ottenere le ulteriori integrazioni previste al punto 5 del paragrafo *B*) dello stesso provvedimento n. 962, accertato che per le imprese appresso elencate non ricorrono tutte le condizioni stabilite dai citati provvedimenti, si dispone di respingere le domande seguenti presentate per il 1964:

1) Azienda Elettrica Rossi Pietrantonio Montenerodomo (Chieti);

2) Impresa Elettrica Ancaiano Rocchetta Nortosce Cerreto di Spoleto (Perugia);

3) Azienda Elettrica di S. Mauro Castelverde (Palermo);

4) Ditta Francesco Guiso Gallisai Nuoro;

5) Azienda Municipalizzata Idroelettrica ed Acquedotto Selvino (Bergamo).

Roma, addì 2 aprile 1966

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(3224)

Provvedimento n. 1133 del 2 aprile 1966. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche Integrazioni a favore di imprese elettriche.

Con circolare n. 1133 del 2 aprile 1966 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Ritenuto che alcune imprese elettriche distributrici non trasferite all'ENEL si trovano, a seguito di accertamenti effettuati, nella necessità di continuare a fruire, sia pure in misura diversa, delle integrazioni di prezzo a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche stabilite dai vigenti provvedimenti;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche. Integrazione a favore di imprese elettriche

A parziale modifica delle norme contenute nei provvedimenti n. 941 (punti 1) e 3) del Cap. X) del 29 agosto 1961, n. 962 (Cap. I e II) del 15 dicembre 1961, n. 1029 del 6 giugno 1963 e n. 1059 del 6 febbraio 1964, con il quale il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche fu autorizzato a corrispondere, fino a tutto il 1965, le integrazioni a favore delle imprese elettriche aventi diritto che non sarebbero state trasferite all'ENEL, secondo i criteri e le modalità indicati nei predetti provvedimenti n. 962 e n. 1029, vengono stabiliti, come appresso, di intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 98, i nuovi criteri di carattere generale da valere per la compensazione delle perdite derivanti alle imprese elettriche distributrici, non trasferite all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), dall'applicazione delle tariffe unificate e delle altre norme contenute nel provvedimento n. 941, mediante le integrazioni a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche.

I) Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° gennaio 1966, e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, vengono stabilite le seguenti misure per le integrazioni da corrispondersi al Fondo di compensazione alle imprese elettriche distributrici appresso indicate.

A) Alle imprese distributrici, di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo B) — settore della distribuzione — del provvedimento n. 962, non trasferite all'ENEL, e che abbiano fruito di integrazione di prezzo per l'anno 1964 a carico del Fondo di compensazione, verrà da questo ultimo corrisposta una integrazione pari all'80 % della misura unitaria di tale integrazione riconosciuta dal Comitato interministeriale dei prezzi per detto anno.

B) Alle imprese distributrici, di cui ai punti 3) e 4) del paragrafo *B*) — settore della distribuzione — del provvedimento n. 962, non trasferite all'ENEL, che nel 1964 abbiano venduto energia elettrica all'utenza diretta, il Fondo di compensazione provvederà a rimborsare i minori introiti derivanti annualmente dall'applicazione del provvedimento n. 941 nelle seguenti misure, stabilite a seconda dei quantitativi di energia elettrica, di seguito indicati, venduti all'utenza diretta nel 1964 dalle imprese stesse:

	Percentuale dei minori introiti da corrispondere alle	
	imprese di cui al punto 3)	imprese di cui al punto 4)
per le imprese che abbiano venduto fino a 300.000 kWh	90 %	85 %
per le imprese che abbiano venduto da oltre 300.000 e fino a 2 milioni di kWh	85 %	80 %
per le imprese che abbiano venduto da oltre 2.000.000 e fino a 10 milioni di kWh	75 %	70 %
per le imprese esclusivamente distributrici che abbiano venduto oltre 10.000.000 di kWh	45 %	40 %

L'entità dei minori introiti viene stabilita a consuntivo, anno per anno e per ogni singola impresa, come differenza tra il totale degli introiti per prezzi e tariffe legalmente praticati per la vendita di energia al 31 agosto 1961 più rimborsi o integrazioni di prezzo, già a carico della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche ora in liquidazione, spettanti in base ai vigenti provvedimenti alla suddetta data (o fra gli introiti corrispondenti ai prezzi che siano determinati in futuro ai fini delle integrazioni da parte del Fondo di compensazione) ed il totale degli introiti ottenibili con l'applicazione delle tariffe unificate di cui al ripetuto provvedimento n. 941.

C) Le imprese distributrici, che immettono in rete annualmente fino a 40 milioni di kWh, di cui ai punti 3) e 4) del paragrafo *B*) — settore della distribuzione — del provvedimento numero 962, non trasferite all'ENEL, e che, nonostante le integrazioni previste al precedente paragrafo *B*), subiscano perdite per effetto dell'applicazione delle tariffe unificate, di cui al provvedimento n. 941, e delle norme del presente provvedimento, possono chiedere l'ulteriore integrazione a carico del Fondo di compensazione, già prevista dal provvedimento n. 962.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, quando la situazione economica generale dell'impresa richiedente lo renda necessario, stabilirà, con apposito provvedimento, la misura di detta ulteriore integrazione.

D) Resta fermo quanto stabilito dai provvedimenti n. 962 del 15 dicembre 1961 e n. 1029 del 6 giugno 1963 in merito alle modalità ed ai termini per la presentazione delle domande e della relativa documentazione da parte delle imprese distributrici, di cui ai punti 3) e 4) paragrafo B) — settore della distribuzione — del citato provvedimento n. 962, che intendano fruire delle integrazioni e dell'ulteriore integrazione di cui al predetto paragrafo.

Le imprese distributrici suddette, che intendano peraltro ottenere degli acconti bimestrali sui rimborsi dei minori introiti annuali, devono presentare, a parziale modifica di quanto stabilito dai predetti provvedimenti n. 962 e 1029, al Fondo di compensazione e, per conoscenza, ai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio, unitamente alla prima domanda di acconto, presentata dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento, altra domanda per ottenere l'ammissione al rimborso dei minori introiti per l'intero anno, di cui al comma d) del punto 5) del paragrafo B) — settore della distribuzione — del provvedimento n. 962.

Le integrazioni a favore delle imprese elettriche trasferite all'ENEL dopo il 31 dicembre 1965 saranno corrisposte dal Fondo di compensazione nella misura indicata nel presente provvedimento, limitatamente alla energia compresa nella fatturazione di cui alle bollette e fatture emesse fino alla data del trasferimento stesso, e con l'applicazione, per quanto riguarda la prevalenza dei consumi, dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947.

Si conferma, per tutte le imprese elettriche, la sospensione, disposta dal provvedimento n. 1059 del 6 febbraio 1964, del versamento delle quote di prezzo, comprese nelle tariffe unificate, che le imprese stesse erano tenute a versare al Fondo di compensazione in base al provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961.

II) Allo scopo di valutare la necessità di corrispondere, successivamente al 1966, alle imprese elettriche distributrici non trasferite all'ENEL, le integrazioni a carico del Fondo di compensazione, le imprese interessate dovranno presentare, entro il 30 giugno 1966, apposita domanda al Comitato interministeriale dei prezzi, e, per conoscenza, al Fondo di compensazione, documentando la suddetta necessità.

Le imprese elettriche distributrici, che non abbiano presentato l'apposita domanda entro il termine sopra stabilito, decadono dal diritto ad ottenere le integrazioni per l'energia compresa nella fatturazione di cui alle bollette e fatture emesse dopo la data del 31 dicembre 1966, con l'applicazione per quanto riguarda la prevalenza dei consumi, dei criteri stabiliti dal già citato provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio numero 117 del 18 luglio 1947.

Il Comitato interministeriale dei prezzi potrà determinare, a decorrere dal 1° gennaio 1967, nuovi criteri per l'ammissione alle integrazioni a favore delle imprese che ne abbiano fatto richiesta documentata entro il predetto termine del 30 giugno 1966.

III) A parziale modifica del Cap. II del provvedimento numero 962, i due rappresentanti delle aziende elettrocommerciali nel Comitato di gestione del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche vengono sostituiti con un rappresentante dell'ENEL.

Roma, addì 2 aprile 1966

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(3225)

Provvedimento n. 1134 del 2 aprile 1966
Nitrato di soda cileno

Con circolare n. 1134 del 2 aprile 1966, è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Nitrato di soda cileno:

A modifica del provvedimento n. 749 del 30 ottobre 1958, il prezzo massimo del nitrato di soda cileno è fissato, con decorrenza immediata, in L. 4.350 al q.le, per merce resa imballata su mezzo dell'acquirente, franco magazzino dettagliante, peso lordo per netto, con sacco compreso nel prezzo.

Roma, addì 2 aprile 1966

p. *Il Presidente*:
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(3226)

Provvedimento n. 1135 del 2 aprile 1966
Quota spese di sbarco per i carboni

Con circolare n. 1135 del 2 aprile 1966 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Viste le lettere della S.p.A. Funivie Savona - San Giuseppe di Cairo del 31 gennaio e del 14 febbraio 1966;

Delibera:

Quota spese sbarco carboni.

A modifica del provvedimento n. 1077 del 4 giugno 1964, la quota media per lo sbarco del carbone a Savona al pontile della S.p.a. Funivie e la resa su vagone a San Giuseppe di Cairo è ridotta a L. 1.300 a tonnellata a decorrere dal 1° gennaio 1966.

Roma, addì 2 aprile 1966

p. *Il Presidente*:
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(3227)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 27 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo successivo, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Gerardo Di Trolio, ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Salerno, avverso la deliberazione 3 settembre 1962 della Commissione di vigilanza e disciplina per gli ufficiali giudiziari presso la Corte di appello di Napoli, con cui gli fu inflitta la sanzione disciplinare della censura.

(2913)

Con decreto presidenziale 17 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo successivo, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Carmine De Carlo, ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Foggia, avverso la deliberazione 8 febbraio 1963 della Commissione di vigilanza e disciplina per gli ufficiali giudiziari presso la Corte di appello di Bari, emessa sul di lui ricorso contro il provvedimento del presidente del Tribunale di Foggia che gli aveva inflitta la sanzione disciplinare della censura.

(2914)

Con decreto presidenziale 27 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo successivo, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Francesco Santaniello, ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Salerno, avverso la deliberazione 3 settembre 1962 della Commissione di vigilanza e disciplina per gli ufficiali giudiziari presso la Corte di appello di Napoli, con cui gli fu inflitta la sanzione disciplinare della censura.

(2915)

MINISTERO DELL'INTERNO

Determinazione per la Direzione generale della pubblica sicurezza degli atti vincolati, istruttori e di mera esecuzione, di comunicazione e di certificazione di competenza, rispettivamente, del capo della Polizia, dei direttori di sezione o qualifiche equiparate, dei consiglieri o qualifiche equiparate.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto di pari data, con il quale si è provveduto a delegare al capo della Polizia ed ai direttori di divisione della Direzione generale della pubblica sicurezza alcune attribuzioni nelle materie di competenza della predetta Direzione generale;

Visti gli articoli 155, da 158 a 160 e 195 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Determina:

Per la Direzione generale della pubblica sicurezza, gli atti vincolati di competenza del capo della Polizia; gli atti di mera esecuzione ed istruttori di competenza dei direttori di sezione e qualifiche equiparate; le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri e qualifiche direttive equiparate, ai sensi rispettivamente degli articoli 155, 158 e 159 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

A) *Sono determinati per tutti i servizi:*

I) *Atti vincolati di competenza del capo della Polizia:*

1) determinazioni negative per difetto di presupposti obiettivi, non valutabili discrezionalmente;

2) atti interruttivi della prescrizione di azioni spettanti all'Amministrazione nell'ambito dei servizi della Direzione generale della pubblica sicurezza;

3) provvedimenti di esecuzione di decisioni su ricorsi al Consiglio di Stato, al Presidente della Repubblica ed al Ministero dell'interno, nonchè provvedimenti da adottare a seguito di sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, passate in giudicato;

4) intimazione ai condannati con decisione della Corte dei conti in giudizi di responsabilità a corrispondere le somme dovute.

II) *Atti istruttori e di mera esecuzione:*

a) *di competenza dei direttori di sezione:*

1) richieste di accertamenti, dati e notizie su ordini della Procura generale presso la Corte dei conti (in occasione di giudizi di responsabilità all'esame della predetta Corte);

2) richiesta di autenticazione delle copie delle decisioni di condanna della Corte dei conti in materia di responsabilità e di notifica delle decisioni stesse agli interessati;

3) trasmissione degli atti relativi alla riscossione delle somme dovute dai condannati dalla Corte dei conti alle Intendenze di finanza per la iscrizione fra i campioni demaniali;

4) richieste di pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei bandi di concorsi e dell'avviso di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) trasmissione alla Corte dei conti degli atti soggetti a registrazione;

6) adempimenti istruttori relativi alla stesura dei decreti ministeriali soggetti a registrazione;

7) richiesta di notizie e dati nonchè di notificazione delle decisioni per ricorsi giurisdizionali e amministrativi;

8) richiesta di notizie e dati in ordine a procedure dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, vertenti su materie di competenza dei rispettivi uffici;

9) richieste, per i rendiconti di spesa prodotti dai funzionari della documentazione giustificativa;

10) richiesta di documenti, accertamenti e indagini, nonchè ogni altro adempimento istruttorio di pratiche vertenti su materie di competenza dei rispettivi uffici;

11) solleciti diretti a prefetture quando non contengono apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari;

12) trasmissione, agli altri uffici della Direzione generale, di atti e di notizie per quanto di competenza;

13) richieste di pareri, relative a pratiche, ivi comprese le transazioni, di competenza dei rispettivi uffici, esclusi quelle al Consiglio di Stato;

14) adempimenti istruttori relativi alla liquidazione di spese afferenti ai capitoli di bilancio amministrati dalla Direzione generale di pubblica sicurezza;

15) trasmissione alla Ragioneria centrale di tutti i provvedimenti con i quali vengono disposti impegni di spesa, nomina di consegnatari responsabili, membri di Commissione;

16) ogni altro adempimento istruttorio o di esecuzione, connesso all'espletamento dei servizi dei rispettivi uffici;

b) *di competenza dei direttori di ragioneria di 2ª classe:*

1) provvedimenti istruttori relativi alle pratiche di competenza dei servizi di ragioneria della divisione;

2) trasmissione alla Corte dei conti dei provvedimenti soggetti a registrazione, relativi ai servizi di ragioneria della divisione;

3) adempimenti istruttori relativi alla liquidazione di spese afferenti ai capitoli amministrativi della divisione;

4) richiesta di rendiconti di spesa prodotti dai funzionari delegati, muniti della documentazione giustificativa.

III) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri o dei funzionari direttivi di ragioneria aventi corrispondente qualifica:*

a) *di competenza dei consiglieri:*

1) comunicazioni di dati e notizie alla Corte dei conti in relazione a procedimenti di responsabilità in corso e comunicazioni delle decisioni, adottate dalla predetta Corte dei conti, agli interessati;

2) rilascio di copie conformi di atti e documenti depositati nei fascicoli di ufficio, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) adempimenti relativi alle pratiche la cui istruttoria sia stata loro affidata dai superiori;

4) comunicazioni agli interessati dell'avvenuta emissione di mandati di pagamento;

5) ogni altra comunicazione, agli interessati dei provvedimenti adottati o certificazione di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

b) *di competenza dei vice direttori di ragioneria:*

1) rilascio di copie conformi di atti e documenti esistenti nei fascicoli di ufficio, con osservanza dell'art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) comunicazioni agli interessati dei provvedimenti concernenti il trattamento economico del personale;

3) adempimenti relativi alle pratiche la cui istruttoria sia stata loro affidata dai superiori;

4) comunicazioni agli interessati dell'avvenuta emissione di mandati di pagamento;

5) ogni altra comunicazione o certificazione relativa a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti.

B) *Sono determinati inoltre, i sottoindicati atti vincolati:*

DIVISIONE I AFFARI RISERVATI

a) *Atti vincolati di competenza del capo della Polizia:*

1) provvedimenti per la definizione delle contabilità arretrate relative ai soppressi servizi della censura di guerra;

2) provvedimenti per la ricostruzione delle spese relative ai soppressi servizi della censura di guerra, la cui documentazione è andata smarrita a causa degli eventi bellici.

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza del direttore di ragioneria di 2ª classe:*

1) istruttoria di pendenze arretrate relative ai soppressi servizi censura di guerra;

2) adempimenti istruttori relativi alle pratiche di competenza dei servizi di ragioneria della divisione.

c) *Comunicazioni e certificazioni di competenza del vice direttore di ragioneria:*

1) comunicazione agli interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e dai competenti organi di controllo;

2) ogni altra comunicazione e certificazione che abbia riferimento con i servizi dell'ufficio.

DIVISIONE II AFFARI GENERALI

a) *Atti vincolati di competenza del capo della Polizia:*

1) provvedimenti per la definizione delle contabilità arretrate relative alle indennità per servizi collettivi di ordine pub-

blico ed alle spese di trasporto della truppa, dei carabinieri, delle guardie di pubblica sicurezza e degli altri corpi armati impiegati in servizio di ordine pubblico;

2) provvedimenti per la ricostruzione delle spese relative ai predetti servizi, la cui documentazione è andata smarrita a causa degli eventi bellici.

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione*:

a) *di competenza dei direttori di sezione*:

1) adempimenti istruttori relativi ai ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti di urgenza emessi dai prefetti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 2 del testo unico della legge di pubblica sicurezza;

2) adempimenti istruttori sui decreti ministeriali per l'annullamento, ai sensi dell'art. 10 del regolamento per la esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza di atti e provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza;

3) adempimenti istruttori relativi alla istituzione di uffici distaccati e sezionali di pubblica sicurezza;

4) richiesta di pareri ed elementi istruttori relativi alle pratiche di istituzione, trasferimento o soppressione dei posti fissi di polizia e dei reparti territoriali dei carabinieri;

5) richiesta di parere al Gabinetto dell'on. Ministro, ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento degli ufficiali superiori dei carabinieri;

6) altri eventuali adempimenti istruttori di competenza della divisione;

b) *di competenza del direttore di ragioneria di 2ª classe*:

1) istruttoria di pendenze arretrate relative ai servizi di ordine pubblico.

c) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri e dei funzionari direttivi di ragioneria, di qualifica corrispondente*:

a) *di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazioni relative alla istituzione di uffici distaccati e sezionali di pubblica sicurezza;

b) *di competenza del vice direttore di ragioneria*:

1) comunicazione agli interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e dai competenti organi di controllo;

2) ogni altra comunicazione e certificazione che abbia riferimento con i servizi di ragioneria della divisione.

DIVISIONE III - AFFARI LEGISLATIVI E DOCUMENTAZIONE

a) *Atti istruttori e di mera competenza dei direttori di sezione*:

1) trasmissione e comunicazione di atti relativi a tutti i servizi di documentazione;

2) richiesta di notizie, documentazione, informazione e ogni altro adempimento istruttorio concernente pratiche di competenza della divisione;

b) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazione agli interessati dell'esito di provvedimenti o di istanze rivolte.

DIVISIONE IV - PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA

a) *Atti vincolati di competenza del capo della Polizia*:

1) provvedimenti di diniego di assunzione per chiamata diretta di invalidi e categorie assimilate per mancanza di posti o di requisiti obiettivi negli interessati;

2) concessione del congedo straordinario quando questo compete di diritto;

3) dichiarazione della cessazione del rapporto d'impiego e di lavoro ai sensi dell'art. 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 40, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90;

4) collocamenti in aspettativa per servizio militare e per mandato parlamentare;

5) provvedimenti di destituzione degli impiegati e salariati, allorchè questa consegua di diritto a condanna penale;

6) provvedimenti di sospensione dalla qualifica ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) provvedimenti di riammissione in servizio dell'impiegato o salariato destituito e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione e prosciolto da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare;

8) revoca della sospensione cautelare nei casi previsti dagli articoli 97, primo e quarto comma, e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) provvedimenti dichiarativi della decadenza dall'impiego e dalla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi previsti dagli articoli 11, 63 e 127, lettere *a*) e *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e degli articoli 11, 39 e 56 lettere *a*) e *b*) della legge 5 marzo 1961, n. 90;

10) provvedimenti di riconoscimento dei benefici previsti per gli impiegati ex combattenti, invalidi e appartenenti ad altre categorie assimilate;

11) collocamento a riposo degli impiegati e dei salariati ai sensi degli articoli 1, 2, primo comma, e 3 della legge 15 febbraio 1958, n. 48 e dell'art. 51 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

12) assegnazione di quote di aggiunta di famiglia con eventuali variazioni dell'importo dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza;

13) provvedimenti di liquidazione delle indennità di missione e di trasferimento;

14) pagamento di spese giudiziali;

15) pagamenti di parcelle per visite medico fiscali nei confronti del personale;

16) provvedimenti per il recupero di somme erroneamente versate in Tesoreria;

17) provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate e sequestrate.

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione*:

a) *di competenza dei direttori di sezione*:

1) richiesta di pubblicazione dei bandi di concorso sul Bollettino ufficiale del Ministero;

2) richiesta di informazioni e dati relativi ai candidati ai concorsi di ammissione e di promozione;

3) richiesta di pubblicazione delle graduatorie dei concorsi sul Bollettino ufficiale del personale;

4) richiesta di informazioni ed atti relativi agli invalidi di guerra e categorie assimilate da assumersi per chiamata diretta;

5) richiesta designazioni per la costituzione delle Commissioni mediche collegiali, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e trasmissione, per l'esecuzione, dei relativi decreti costitutivi delle suddette Commissioni;

6) adempimenti istruttori alla concessione di ricompense al personale di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia;

7) richiesta di documenti, rapporti, accertamenti ed indagini per l'adozione di provvedimenti di stato relativi al personale civile di pubblica sicurezza;

8) richieste di comunicazione agli interessati di provvedimenti afferenti ai procedimenti disciplinari, a sensi degli articoli 104, 108 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) *di competenza dei direttori di ragioneria di 2ª classe*:

1) provvedimenti relativi alla riscossione delle somme al cui pagamento, nei confronti dell'Amministrazione, gli impiegati dipendenti siano stati condannati dalla Corte dei conti nei giudizi di responsabilità;

2) adempimenti istruttori relativi ad ogni altra pratica di natura contabile di competenza della divisione.

c) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri e dei funzionari direttivi di ragioneria di qualifiche corrispondenti*:

di competenza dei consiglieri:

1) comunicazioni agli interessati della data e dell'esito delle prove scritte ed orali dei concorsi di ammissione e di promozione ed altre comunicazioni e certificazioni connesse all'espletamento delle prove di concorso;

2) comunicazioni e certificazioni relative alle domande di assunzione per chiamata diretta di invalidi di guerra e categorie assimilate;

3) comunicazioni agli interessati dei provvedimenti concernenti lo stato del personale ed i trasferimenti di sede;

4) comunicazioni relative alla concessione di onoreficenze e di premi al personale di pubblica sicurezza;

5) adempimenti istruttori relativi alle pratiche, l'istruttoria delle quali sia stata loro affidata dai superiori.

DIVISIONE V FORZE ARMATE DI POLIZIA

a) *Atti vincolati di competenza del capo della Polizia*:

1) modifica delle disposizioni matricolari, comprese le detrazioni di anzianità per ufficiali (art. 12 legge 29 marzo 1956, n. 288) e per i sottufficiali (art. 8 legge 3 aprile 1958, n. 460);

2) riconoscimento dei benefici di guerra e servizi precedenti ai fini del trattamento economico e di quiescenza (art. 385, comma secondo, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

3) collocamento in aspettativa per prigionia di guerra (articolo 15, comma secondo, legge 288; art. 17, legge 460);

4) richiamo dall'aspettativa allo scadere od al cessare della causa (art. 17 legge 288; art. 17, legge 460);

5) sospensione penale dall'impiego (o dal grado), quando sia prevista come pena accessoria e sospensione dall'impiego, durante la espiazione della pena detentiva (art. 23 legge 288; articolo 23, legge 460);

6) chiamata degli ufficiali ai corsi di aggiornamento, ai fini della valutazione per l'avanzamento (art. 62, ultimo comma, legge 288);

7) determinazione annuale dell'aliquota di scrutinio per lo avanzamento (art. 65, legge 288, modificato con l'art. 28, legge 27 febbraio 1958, n. 295);

8) sospensione della promozione degli ufficiali e dei sottufficiali sottoposti a procedimento penale o disciplinare, o sospesi dall'impiego od in aspettativa (art. 74, legge 288, art. 109, legge 460);

9) iscrizione d'ufficio del personale militare nel ruolo di onore;

10) invio ai corsi allievi sottufficiali dei vincitori del concorso (art. 82, legge 3 aprile 1958, n. 460);

11) cessazione dal servizio dei sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza per limiti di età (art. 25, lettera *a* ed art. 1 della legge 11 marzo 1955, n. 85), per infermità fisica definitivamente accertata (art. 25, lettera *b*, art. 39, lettera *a*, legge 460), per violazione delle disposizioni sul matrimonio (art. 25, lettera *e*), art. 39, lettera *f*), legge 460, art. 242 regolamento 30 novembre 1930, n. 1629, e legge 23 marzo 1956, n. 185), e per perdita del grado qualora questa sia conseguenza di condizioni obiettivamente previste dalla legge (art. 58, comma primo, escluso il n. 6, legge 460);

12) attribuzione della qualifica e del trattamento economico di 1° capitano ai capitani di pubblica sicurezza che hanno compiuto dodici anni di anzianità di grado (regio decreto-legge 8 gennaio 1937, n. 46, art. 37 legge 28 marzo 1956, n. 288);

13) attribuzione del trattamento economico di 1° capitano agli ufficiali del Corpo che hanno prestato diciassette anni di servizio militare da ufficiale (legge 15 maggio 1954, n. 267);

14) riammissione in servizio dei sottufficiali, appuntati e guardie licenziati per aver conseguito una pensione od un assegno rinnovabile di guerra ai quali venga in seguito soppressa la pensione ovvero non sia rinnovato l'assegno (art. 30 legge 3 aprile 1958, n. 460, ed art. 21 legge 26 luglio 1961, n. 709).

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) richiesta di informazioni e dati relativi ai candidati ai concorsi di ammissione nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di promozione del personale;

2) richiesta di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Corpo di bandi di concorso, delle graduatorie dei concorsi e dei provvedimenti relativi a promozioni, scatti di stipendo, etc;

3) trasmissione, al Ministero della difesa-Esercito, dei decreti interministeriali di trasferimento dei cappellani militari nei ruoli di parziali riserva e di ausiliaria parziali della pubblica sicurezza;

4) richiesta accertamenti sanitari per stabilire idoneità fisica degli ufficiali e sottufficiali in congedo, ai fini dell'avanzamento;

5) richiesta documenti ed accertamenti sanitari ai fini dell'eventuale accoglimento delle istanze di riassunzione in servizio;

6) adempimenti istruttori per il conferimento, ai medici civili, dell'incarico di sanitario del personale di pubblica sicurezza;

7) adempimenti per l'istruttoria delle pratiche medico-legali (riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, attribuzione di categoria di pensione, revisione di atti medico-legali) nonchè delle pratiche concernenti la concessione delle medaglie al merito di servizio e del distintivo d'onore per ferite, mutilati ed alla memoria;

8) istruttoria ed inoltro, alla Direzione generale degli affari generali e del personale, delle pratiche relative al conferimento di onorificenze al valor civile agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

9) richiesta di documentazione per l'adozione dei provvedimenti di collocamento in aspettativa per motivi sanitari o privati degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente;

10) istruttoria delle istanze prodotte dagli appartenenti al Corpo per il passaggio all'impiego civile;

11) richiesta ad enti militari di atti e notizie relative ai servizi prestati dal personale prima dell'ammissione nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

12) comunicazione agli enti matricolari del Corpo dell'avvenuto riconoscimento di servizi precedentemente resi e di altri benefici per le conseguenti variazioni matricolari;

13) trasmissione al Ministero del tesoro degli atti matricolari sanitari a corredo di istanze di pensioni di guerra prodotte da appartenenti al Corpo;

14) richiesta di pareri per i trasferimenti di sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza e richiesta di accertamenti per stabilire la veridicità dei motivi addotti a giustificazione delle domande di movimento;

15) richiesta alle prefetture e ai comandi dei reparti di pubblica sicurezza di segnalare i nominativi di dipendenti, da trasferire in sostituzione di altri pari grado;

16) assegnazione di sede dei sottufficiali e delle guardie di prima nomina nonchè del personale inviato a frequentare corsi di specializzazione e di aggiornamento secondo il piano di riparto approvato dal direttore della divisione;

17) richiesta ai reparti di segnalare dipendenti da ammettere a frequentare corsi di specializzazione o di aggiornamento;

18) provvedimenti di trasferimento, ai sensi della circolare numero 800/9815.A.2 del 22 settembre 1950, del personale ricoverato in sanatorio;

19) provvedimenti di aggregazione del personale ammesso a fruire del beneficio di praticare cure idropiniche e termali;

20) richiesta di documenti, rapporti, accertamenti ed indagini per istruttoria delle istanze prodotte da aspiranti allo arruolamento nel Corpo, in qualità di ufficiali di pubblica sicurezza aggiunti;

21) adempimenti relativi ad istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio ed a ricorsi avverso il diniego delle predette autorizzazioni;

22) richiesta di informazioni e pareri per l'adozione di provvedimenti di stato nei confronti dei sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in servizio temporaneo di polizia;

23) richiesta di chiarimenti circa i provvedimenti disciplinari adottati e rettifica delle annotazioni apposte;

24) istruttoria dei reclami in genere e delle domande di revisione di punizioni o note di qualifica attribuite;

25) istruttoria degli esposti pervenuti a carico di ufficiali, sottufficiali e militari di pubblica sicurezza;

26) adempimenti istruttori relativi a pratiche concernenti il trattamento economico del personale;

27) adempimenti istruttori relativi alla liquidazione di spese afferenti ai capitoli del bilancio amministrati dalla Direzione generale di pubblica sicurezza;

28) richiesta, per i rendiconti di spesa prodotti dai funzionari delegati, della documentazione giustificativa;

29) richiesta documenti anagrafici e fogli matricolari per accertare il diritto di trattamento di quiescenza;

30) richiesta visita medico-collegiale ai fini della liquidazione delle pensioni;

31) richiesta alle prefetture delle dichiarazioni di debiti relative ad ex dipendenti;

32) trasmissione alle prefetture, per la notifica agli interessati, dei decreti negativi in materia di pensioni.

c) *Comunicazioni e certificazione di competenza dei consiglieri e dei funzionari direttivi di ragioneria di qualifica corrispondente*:

1) comunicazione agli interessati delle date e dell'esito delle prove scritte ed orali dei concorsi di ammissione e promozione ed altre comunicazioni e certificazioni connesse all'espletamento delle prove di concorso;

2) notifica della sospensione delle promozioni degli ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza;

3) notifica della dichiarazione di non idoneità nei confronti degli ufficiali da parte delle Commissioni di avanzamento;

4) notifica della cancellazione dall'elenco degli idonei e dalla graduatoria di merito degli ufficiali e sottufficiali;

5) comunicazioni ai prefetti e ai comandi militari dei movimenti degli ufficiali;
6) invio agli enti matricolari, per la consegna agli interessati, dei brevetti di autorizzazione a fregiarsi del distintivo del periodo bellico;
7) rilascio modello 69-*ter* agli invalidi per servizio;
8) rilascio dichiarazioni integrative e notificazioni di prigionia al personale del soppresso Corpo P.A.I.;
9) rilascio tessere riconoscimento e libretti ferroviari;
10) rilascio copie di stato di servizio e fogli matricolari.

DIVISIONE VI SCUOLE DI POLIZIA

a) *Atti vincolati di competenza del capo della Polizia:*
1) nomina a guardia effettiva degli allievi guardie che hanno frequentato, con esito favorevole, il corso d'istruzione (articolo 9 del regolamento 30 novembre 1930, n. 1629).

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione:*
1) richiesta di informazioni e dati relativi agli aspiranti all'ammissione nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
2) adempimenti istruttori relativi all'autorizzazione ed alla liquidazione di spese necesarie pel funzionamento delle scuole di polizia.

DIVISIONE VII POLIZIA AMMINISTRATIVA

a) *Atti vincolati di competenza del capo della Polizia:*
1) provvedimenti di diniego della nomina a guardia zoofila ex art. 25 del regio decreto 2 maggio 1929, n. 1284, per mancanza di requisiti obiettivi, non valutabili discrezionalmente;
2) provvedimenti di diniego della attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, per mancanza di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente;
3) provvedimenti di diniego per mancanza di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente, delle licenze previste dagli articoli 28, 46, 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza limitatamente, per quanto concerne i primi due articoli, a quelle licenze per le quali non è stata concessa delega ai prefetti.

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione:*
1) richieste di documenti, accertamenti ed indagini, nonchè ogni altro adempimento istruttorio, ivi comprese le richieste di pareri (ad eccezione di quelli al Consiglio di Stato ed alla Avvocatura generale dello Stato), in ordine a pratiche vertenti su materie di competenza della Divisione.

DIVISIONE VIII POLIZIA CRIMINALE

a) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione:*
1) trasmissione alla Ragioneria centrale di provvedimenti con i quali vengono disposti impegni di spesa e nomine di consegnatari responsabili.

DIVISIONE IX POLIZIA FRONTIERA E TRASPORTI

a) *Atti vincolati di competenza del capo della Polizia:*
1) provedimenti concernenti il rimborso di depositi cauzionali per garanzia di obblighi contrattuali.

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione del direttore della ragioneria:*
1) adempimenti istruttori relativi alle pratiche concernenti la fornitura delle macchine da ufficio e delle attrezzature occorrenti alla polizia stradale, e dell'arredamento in genere degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera terrestre e marittima;
2) richieste per i rendiconti di spesa, prodotti dal cassiere del Ministero e dai funzionari delegati, della documentazione giustificativa.

DIVISIONE X GESTIONE CONTRATTI E FORNITURE

a) *Atti vincolati di competenza del capo della Polizia:*
1) provvedimenti con i quali vengono applicate, nei confronti di ditte inadempienti, le penalità previste dai capitolati generali approvati con decreto ministeriale 28 marzo 1953 che siano inderogabili ed obbligatorie;
2) esclusione, dal fare offerte per tutti i contratti interessanti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle persone e ditte che, nell'eseguire altra impresa, si siano rese colpevoli di negligenza o malafede (art. 68 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 327).

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione:*
1) richiesta di pubblicazione degli avvisi d'asta pubblica ai sensi e per gli effetti degli articoli 64 e 66 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
2) richiesta di informazioni e dati relativi alle ditte che hanno avanzato regolare domanda per conseguire l'iscrizione all'albo dei fornitori della pubblica sicurezza;
3) trasmissione alla Ragioneria centrale di tutti i provvedimenti, con i quali vengono disposti impegni di spesa, nomine di consegnatari responsabili, membri di Commissioni;
4) richiesta notizie e dati relativi a procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e concernenti la materia contrattuale, il settore delle pubbliche forniture ed ogni altra pratica di competenza della divisione;
5) richiesta notizie e dati relativi a ricorsi presentati avverso decreti prefettizi di penalizzazione, ai sensi dei capitolati disciplinanti il servizio casermaggio per i carabinieri e il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
6) richiesta di autenticazione delle copie delle decisioni di condanna della Corte dei conti in materia di responsabilità e di notifica delle decisioni stesse agli interessati;
7) trasmissione atti relativi alla riscossione delle somme dovute dai condannati dalla Corte dei conti alle Intendenze di finanza per l'iscrizione tra i campioni demaniali;
8) altri eventuali adempimenti istruttori concernenti pratiche di competenza della divisione;

c) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri:*
1) comunicazioni e certificazioni connesse all'espletamento di esperimenti di asta pubblica, di licitazioni private o trattative private;
2) comunicazione di notizie e delle decisioni alle prefetture, ed eventualmente agli interessati, in relazione a ricorsi al Consiglio di Stato avverso provvedimenti prefettizi o a decisioni emesse dall'autorità giudiziaria ordinaria;
3) comunicazione alle ditte interessate concernenti provvedimenti adottati dall'Amministrazione su istanze delle stesse avanzate per ottenere l'iscrizione nell'albo dei fornitori della pubblica sicurezza;
4) certificazioni ed attestazioni relative ad iscrizioni nell'albo dei fornitori della pubblica sicurezza.

DIVISIONE XI ACCASERMAMENTO FORZE DI POLIZIA

a) *Atti vincolati di competenza del capo della Polizia:*
1) provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate e sequestrate;
2) provvedimenti per il riborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di accasermamento delle Forze di polizia, in dipendenza della legge 1° luglio 1952, n. 703;
3) provvedimenti per il rimborso alle Amministrazioni provinciali, in dipendenza della legge 16 settembre 1960, n. 1014, delle spese relative alla fornitura dei locali degli uffici provinciali, dei Commissariati, delle delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in Comuni già sede di sottoprefetture.

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione:*
1) adempimenti istruttori per stipula contratti di locazione caserme Forze di polizia e rinnovo di quelli in corso;
2) adempimenti istruttori per proroga locazioni bloccate e per concessioni per aumento fitto;
3) adempimenti istruttori relativi alla liquidazione di spese afferenti ai capitoli di bilancio amministrati della divisione;
4) adempimenti relativi alla esecuzione di lavori di manutenzione degli stabili demaniali, adibiti all'accasermamento delle Forze di polizia.

c) *Comunicazioni e certificati di competenza dei consiglieri:*
1) comunicazioni dei provvedimenti concernenti la locazione di stabili adibiti a caserme delle Forze di polizia ed Uffici di pubblica sicurezza.

DIVISIONE XII SERVIZI TECNICI

a) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza di direttori di sezione*:

1) trasmissione al Consiglio di Stato della richiesta dei pareri obbligatori sui progetti di contratto.

b) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazione alle ditte concorrenti dell'esito delle gare indette dall'Amministrazione per approvvigionamento di materiali.

DIVISIONE XIII MOTORIZZAZIONE

a) *Atti vincolati di competenza del capo della Polizia*:

1) esclusione dal fare offerte, per tutti i contratti interessanti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle persone o ditte che, nell'eseguire altra impresa, si siano rese colpevoli di negligenza o malafede (art. 68 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827);

2) provvedimenti con i quali vengono applicate, nei confronti di ditte inadempienti, le penalità previste dai capitoli generali d'oneri approvati con decreto ministeriale 26 ottobre 1938, che siano inderogabili ed obbligatorie.

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) richiesta di pubblicazione degli avvisi d'asta pubblica ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e 66 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

2) altri eventuali adempimenti istruttori concernenti pratiche di competenza della divisione.

c) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazioni e certificazioni connesse all'espletamento di esperimenti di asta pubblica, di licitazioni private o trattative private;

2) comunicazione di notizie e delle decisioni alle prefetture, ed eventualmente agli interessati, in relazione a decisioni emesse dall'autorità giudiziaria ordinaria.

DIVISIONE XIV ASSISTENZA

a) *Atti vincolati di competenza del capo della Polizia*:

1) richiesta al Ministero dei avori pubblici ed al Ministero del tesoro — qualora non vi provvedano di propria iniziativa ai sensi dell'art. 139 del testo unico delle disposizioni sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 393 e dell'art. 602 del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 — della determinazione della parte dei proventi contravvenzionali destinati all'assistenza ed alla previdenza della polizia stradale e dei funzionari ed agenti di cui all'art. 137 del citato testo unico;

2) richiesta alla Ragioneria centrale di accreditamenti al cassiere del Ministero occorrenti per il pagamento di sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato dal servizio e ai loro familiari

3) determinazioni relative all'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare del 3 giugno 1949, n. 111/507-N.4729, modificata con successive circolari del 4 ottobre 1958, numero 111/764-N.10105 e 19 aprile 1957, n. 111/764-N.5813 circa la devoluzione dell'aliquota degli utili degli spacci di consumo dei reparti di polizia al « Fondo assistenza generale » istituito presso il Ministero dell'interno per elargizione di sussidi in favore del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di contributi in favore dei reparti di opere di utilità del personale stesso.

b) *Atti di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) richiesta d'informazioni e di dati relativi ai dipendenti in servizio e fuori servizio e loro familiari che chiedono la concessione di sussidi;

2) adempimenti istruttori relativi all'organizzazione di colonie marine e montane per i figli dei dipendenti civili e militari dell'Amministrazione di pubblica sicurezza;

3) istruttoria delle domande dei dipendenti intese a far ammettere al beneficio delle colonie i propri figli;

4) istruttoria per l'acquisto, a carico del bilancio, di materiali mobili per fini assistenziali, a mezzo di licitazione privata o trattativa privata, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

5) adempimenti istruttori relativi all'organizzazione di cure balneari a favore del personale di pubblica sicurezza;

6) istruttoria dei provvedimenti di attuazione del piano di costruzione degli alloggi I.N.C.I.S. previsto dalle vigenti disposizioni di legge per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri;

7) istruttoria delle proposte dei Comandi competenti in ordine alla concessione delle elargizioni previste dalla legge a favore delle famiglie delle vittime del dovere.

c) *comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazioni agli uffici presso cui prestano servizio i dipendenti e gli ex impiegati e loro familiari circa l'avvenuta concessione o il diniego del sussidio richiesto.

ISPETTORATO DI RAGIONERIA

a) *Atti vincolati di competenza del capo della Polizia*:

1) richiesta di storni di fondi nell'ambito dei capitoli di spesa amministrati dalla Direzione generale di pubblica sicurezza.

Roma, addì 28 aprile 1962

Il Ministro: TAVIANI

(2268)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

La dottoressa Rinalda Guadagnin, nata a Roncade (Treviso) il 3 settembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in farmacia, rilasciatole dall'Università di Roma il 12 dicembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(2904)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Quirino Florindo Franchella, nato a Gissi (Chieti) il 16 dicembre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso l'Università Cattolica del « Sacro Cuore » di Milano il 27 giugno 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università Cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

(2898)

Il dott. Carlo Alberto Nicoletti, nato a Roma il 23 marzo 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Roma il 2 dicembre 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2899)

Il dott. Giovanni Pambieri, nato a Bologna l'11 agosto 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Bologna il 30 novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(2900)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti messi a concorso sono riservati agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro, nonchè a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di diploma di maturità classica o scientifica, o di diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato da una sezione commerciale di Istituto tecnico della Repubblica. Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di Istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica), ed i diplomi degli Istituti commerciali conferiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Possono, altresì, partecipare al presente concorso gli impiegati delle carriere esecutive del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei titoli di studio sopra indicati, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista e siano in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di diciotto anni e non superata quella di trentadue.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

a) per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni e rivestendo le qualifiche specificate nel secondo e terzo comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e della legge 2 aprile 1958, n. 364, dei benefici a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno; per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959; per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri, i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi;

2) di sette anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra o per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quaranta anni per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni:

I) per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico, per i mutilati ed invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

II) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, del presente decreto;

4) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

C) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, e coloro che siano decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi, su carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) il proprio domicilio e recapito;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera B) del precedente art. 2, sono tenuti ad indicare tale titolo;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto).

I candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanne penali o non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, ovvero non abbiano subito i procedimenti di cui sopra, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella lettera A) del precedente art. 2;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni o le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego. I candidati, anche nel caso in cui non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

A tal fine, coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937. Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 settembre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi, o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite) presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, o il foglio matricolare.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati o internati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico e i mutilati ed invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenze della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle

zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola o di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ed i figli dei mutilati ed invalidi indicati nel precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato modello 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali, hanno contratto, in servizio o per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciute, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, gli orfani e le vedove dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il congiunto è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali.

Gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, ad eccezione delle vedove dei caduti di cui sopra, le quali presenteranno l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, presenteranno un certificato rilasciato in carta da bollo dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro idoneità al lavoro e l'avvenuta iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi aspiranti al collocamento.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono. I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano, di cui alle leggi 23 ottobre 1960, n. 1306, e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tali loro qualità mediante un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè i dipendenti comunque assunti o denominati, indicati nell'art. 1, comma secondo, del presente decreto, produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente. Per i detti dipendenti non di ruolo, tale certificato dovrà inoltre contenere gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I documenti di cui ai precedenti tre capoversi dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra, prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, lettera *B*), n. 5, dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, n. 2, dovranno produrre apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dalla competente autorità militare.

I militari indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, n. 4, dovranno presentare una copia dello stato di servizio (se ufficiali) ovvero del foglio matricolare (se sottufficiali, graduati o militari di truppa) come precisato al successivo punto 7) del presente articolo;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

I candidati di età inferiore agli anni ventuno presenteranno un certificato dal quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale impiegato del ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione del tesoro, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *A*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo, autenticata da notaio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo fu conseguito;

7) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza in carta da bollo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti, delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui al numero 1) ultimo capoverso, 2), 3), 4), 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Art. 7.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, salvo quanto previsto nell'art. 5, n. 6), ultimo comma, per il titolo di studio.

E' fatta inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 9.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) Istituzioni di diritto privato (civile e commerciale);
2) Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

1) Principi di economia politica;
2) Principi di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche su nozioni di statistica metodologica.

Art. 10.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Tanto le prove scritte, quanto quella orale, avranno luogo a Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Di tale diario sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale prova sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Allorchè si presenteranno per sostenere le dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, firmata, con autenticazione da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire la tessera ferroviaria se appartengono al personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale o la carta di identità.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1966
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 213

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo al:

Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . il (1) . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . .;

di non avere riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non aver subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *e*) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (4) . . . .;

di non aver mai prestato servizio presso l'Amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . (5).

. . . . . . li . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato o internato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; profugo dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri Paesi africani, decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; dipendente da enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali (precisare la qualifica);

appartenente al personale dell'Amministrazione centrale del tesoro indicato nell'art. 1, comma secondo, del bando di concorso (precisare la qualifica e la denominazione);

ufficiale, sottufficiale, graduato o militare di truppa compreso nella legge 26 marzo 1965, n. 229;

vedova o orfano di guerra; vedova o orfano di caduto per servizio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i

procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *e*) del citato art. 3 del bando di concorso precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di avere prestato servizio militare ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ; ovvero perchè riformato o rivedibile indicandone i motivi.

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2854)

Concorso per esami a duecento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Dei posti anzidetti, ne sono riservati:

a) due decimi per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto in prova. Per conseguire tale qualifica, gli aspiranti, oltre le prove scritte e quella orale di cui all'art. 9 del presente decreto, devono superare una prova pratica consistente in un saggio di dattilografia ed in un saggio di stenografia, come indicato nello stesso art. 9;

b) un decimo per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto in prova. Per conseguire tale qualifica, gli aspiranti, oltre le prove scritte e quella orale di cui all'art. 9 del presente decreto, devono superare una prova pratica su mezzi meccanici, come indicato nello stesso art. 9;

c) un terzo agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro, nonchè a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1, devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate ovvero di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici. Non sono ammessi titoli equipollenti.

B) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di diciotto anni e non superata quella di trentadue.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

a) per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel secondo e terzo comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e della legge 2 aprile 1958, n. 364, dei benefici previsti a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1961), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno; per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959, per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi;

2) di sette anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi.

Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quaranta anni per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o, comunque, interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni:

I) per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati e invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine

con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876; ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

II) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, lettera *c*), del presente decreto;

4) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi suddetti;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscono il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi, su carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica di stenografia e di dattilografia indicata nell'art. 9 del presente decreto.

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica sui mezzi meccanici indicati nell'art. 9 del presente decreto, all'uopo precisando il tipo di macchina prescelto (I.B.M. o Olivetti o Remington).

Gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda:

a) il proprio domicilio e recapito;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2, sono tenuti ad indicare tale titolo;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto).

I candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanne penali o non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, ovvero non abbiano subito i procedimenti di cui sopra, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella lettera *A*) del precedente art. 2;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni o le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego. I candidati, anche nel caso in cui non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e la prova pratica dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

A tal fine, coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937. Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 settembre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi, o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite) presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, o il foglio matricolare.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guer-

ra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.»

I cittadini deportati o internati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, i mutilati e invalidi del cessato impero austro-ungarico e i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola o di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ed i figli dei mutilati ed invalidi indicati nel precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi per servizio, dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciute, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, gli orfani e le vedove dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro congiunto è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali.

Gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'articolo 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, ad eccezione delle vedove dei caduti di cui sopra le quali presenteranno l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, presenteranno un certificato rilasciato in carta da bollo dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro idoneità al lavoro e l'avvenuta iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono. I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano, di cui alle leggi 23 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tali loro qualità mediante un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè i dipendenti comunque assunti o denominati, indicati nell'art. 1, lettera *c*), del presente decreto, produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente. Per i detti dipendenti non di ruolo, tale certificato dovrà inoltre contenere gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I documenti di cui ai precedenti tre capoversi dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra, prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4 salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche, mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, lettera *E*), n. 5), dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, n. 2, dovranno produrre apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dalla competente autorità militare.

I militari indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, n. 4, dovranno presentare una copia dello stato di servizio (se ufficiali) ovvero del foglio matricolare (se sottufficiali, graduati o militari di truppa), come precisato al successivo punto 7 del presente articolo;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

I candidati di età inferiore agli anni ventuno presenteranno un certificato dal quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale impiegato del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione del tesoro, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *A*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo, autenticata da notaio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo fu conseguito;

7) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza in carta da bollo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6), del presente articolo ed un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 1) ultimo capoverso, 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Art. 7.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, salvo quanto previsto nell'art. 5, n. 6), ultimo comma, per il titolo di studio.

E' fatta inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 9.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento di italiano.

Parte seconda:

Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

1) Diritti e doveri dell'impiegato.

2) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale del tesoro e sull'ordinamento degli archivi.

3) Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

4) Nozioni elementari di statistica.

PROVA PRATICA

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia oppure di un saggio di stenografia, a scelta del candidato.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto (vedasi articoli 1 e 3 del presente decreto) la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di stenografia, oltre che di un saggio di dattilografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto (vedansi articoli 1 e 3 del presente decreto) la prova pratica consisterà nell'esecuzione di operazioni di perforazione, verifica, selezione, inserimento e prove di stampa, su macchine meccanografiche di tipo I.B.M. o Olivetti o Remington, a scelta del candidato (il tipo di macchine dovrà essere indicato nella domanda di ammissione al concorso).

Art. 10.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Tanto le prove scritte, quanto quella orale e quella pratica, avranno luogo a Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Di tale diario sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale e a quella pratica ne sarà data comunicazione con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tali prove sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Allorchè si presenteranno per sostenere le dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, firmata con autenticazione da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire la tessera ferroviaria se appartengano al personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale o la carta di identità.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto ottenuto nella prova pratica.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1966
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 100.

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo alla:

Direzione generale degli affari generali e del personale - Ministero del tesoro
Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a il (1) residente in via n. . chiede di essere ammesso al concorso a duecento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale del tesoro (2).

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . ;

di non avere riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *e*) dell'art. 3 del bando di concorso (4);

di essere in possesso del titolo di studio di conseguito presso in data . . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (5) .;

di non avere mai prestato servizio presso l'Amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, presso in qualità di dal .) (6)

li

firma

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (7)

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato o internato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; profugo dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri Paesi africani; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

appartenente al personale dell'Amministrazione centrale del tesoro indicato nella lettera *c*) dell'art. 1 del bando di concorso (precisare la qualifica o la denominazione);

ufficiale, sottufficiale, graduato o militare di truppa compreso nella legge 26 marzo 1965, n. 229;

vedova o orfano di guerra; vedova o orfano di caduto per servizio.

(2) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto o di operatore tecnico aggiunto (vedansi l'art. 1, lettere *a*) e *b*), e gli articoli 3 e 9 del bando di concorso) preciseranno nella domanda:

« Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della *qualifica di dattilografo aggiunto* e, pertanto, chiede di sostenere la prova pratica di stenografia e di dattilografia »;

oppure:

« Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della *qualifica di operatore tecnico aggiunto* e, pertanto, chiede di sostenere la prova pratica su macchina . . . . (indicare: I.B.M. oppure Olivetti oppure Remington).

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *e*) del citato art. 3 del bando di concorso precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Di avere prestato servizio militare ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . » ovvero perchè riformato o rivedibile indicandone i motivi.

(6) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2855)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica

Nel sommario e nel testo il titolo dell'avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a quattro posti di operaio permanente di 2ª categoria (operai qualificati) nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 12 marzo 1966, **è rettificato nel senso che il numero dei posti è « dieci » e non « quattro ».**

(3079)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1963.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8147 in data 20 dicembre 1965, col quale il dott. Carnicelli Luciano è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Arsago Seprio;

Vista la nota del comune di Arsago Seprio n. 2739 in data 17 marzo 1966, con la quale viene comunicato che il dott. Carnicelli Luciano con sua nota in data 13 marzo 1966 ha dichiarato di rinunciare alla condotta medica del comune di Arsago Seprio;

Ritenuto di dover procedere al conferimento di detta sede;

Viste le domande di preferenza in essa indicata del candidato che segue in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti nei Comuni e nelle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Rosmino Guido, candidato idoneo nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di Arsago Seprio, in sostituzione del dott. Carnicelli Luciano, rinunciatario.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Varese, addì 17 marzo 1966

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(2732)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 01156 Div. 1ª del 20 febbraio 1965, col quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 03867 Div. 1ª del 18 settembre 1965, regolarmente pubblicato nei modi e forme di legge, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati da detta Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata, relativa a ventiquattro candidati risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il decreto presidenziale 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti, che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui in epigrafe:

1. Plenteda Donato Luigi . . . . punti 54,521 su 120
2. Baldassarre Franco . . . . . » 54,456 »
3. Palasciano Filippo . . . . . » 54,047 »
4. Pedaci Francesco Lucio . . . . » 52,244 »
5. Guido Antonio . . . . . . » 50,769 »
6. Vallese Ferdinando . . . . . » 50,674 »
7. Tondi Donato . . . . » 50,218 »
8. Greco Luigi . . . . » 48,438 »
9. Stanca Donato . . . . . . » 48,351 »
10. Specchia Giorgio . . . . . » 48 — »
11. Toma Antonio . . . . . . » 47,267 »
12. Maci Giuseppe . . . . . . » 46,955 »
13. Lolli Luigi Donato . . . . . » 46,787 »

14. Aprile Walter Briziantonio . . . punti 46,745 su 120
15. Santantonio Agostino . . . . » 46,362 »
16. Morelli Carlo . . . . » 46,020 »
17. Verardi Carlo . . . . » 45,386 »
18. De Giorgi Beniamino . . . . . » 45,211 »
19. La Porta Pietro . . . . . . » 44,560 »
20. Di Cera Pietro . . . . . . » 44,079 »
21. Rugge Leone Walter . . . . . » 44,072 »
22. Lefons Dino . . . . » 43,735 »
23. Frusci Ferruccio . . . . . . » 43,118 »
24. Tartaro Bruno . . . . » 42— »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della Prefettura di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 18 marzo 1966

Il medico provinciale: MAGLIARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nele concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1964;

Viste le preferenze indicate per le sedi messe a concorso dai candidati risultati idonei;

Visto l'art. 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Plenteda Donato Luigi: Melpignano (condotta unica);
2) Baldassarre Franco: Giurdignano (condotta unica);
3) Palasciano Filippo: Guagnano (2ª condotta, frazione di Villa Badassari);
4) Pedaci Francesco Lucio: Alezio (condotta unica);
5) Guido Antonio: Martano (1ª condotta);
6) Vallese Ferdinando: Tuglie (condotta unica).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della Prefettura di Lecce e dei Comuni sopraindicati.

Lecce, addì 18 marzo 1966

(2794)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2807 in data 19 luglio 1965, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1964;

Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 9 e 50 del regolamento sui concorsi e posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, *sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria*;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo alla data del 30 novembre 1964, è costituita come appresso:

Presidente:
Senise rag. Vittorio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Pasi dott. Sergio, direttore di sezione presso la Prefettura;
de Lellis dott. Bruno, medico provinciale aggiunto;
Marchisio dott. Vincenzo, primario ostetrico dell'Ospedale civile S. Croce di Cuneo;
Bernabei dott. Dario, specialista in ostetricia e ginecologia;
Fino Negri Elsa, ostetrica condotta.

Segretario:
Trasi dott. Gerardo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione avrà la sua sede in Cuneo e inizierà le prove di esame dopo che è trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, a quello della locale Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 18 marzo 1966

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(2796)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.